



Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

ERA

11.02.2021

Caso di studio

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA

CASO 1

Il Sig. A è stato accusato di aver fornito, nelle sue dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2004 e 2005, informazioni imprecise che hanno esposto le finanze pubbliche a una perdita di entrate sotto forma di imposta sul reddito e imposta sul valore aggiunto (IVA). È stato inoltre perseguito per non aver dichiarato i contributi di datore di lavoro per i periodi di riferimento di ottobre 2004 e ottobre 2005, causando una perdita di entrate agli istituti di previdenza sociale. Per i due esercizi in questione, l'amministrazione fiscale aveva inflitto una serie di sanzioni al Sig. A., nella fattispecie sanzioni riguardo al reddito derivante dalla sua attività economica, riguardo all'IVA e riguardo a contributi in quanto datore di lavoro. Su tali sanzioni erano dovuti interessi che non sono stati contestati dinanzi al tribunale amministrativo. La decisione di imposizione delle sovrattasse si fonda sulla stessa comunicazione di dati inesatti che è alla base della descrizione del reato formulata dal Pubblico ministero nel procedimento penale.

Il principio "ne bis in idem" sancito dall'articolo 50 della Carta è applicabile?

I gruppi 1 e 2 sostengono e argomentano perché non dovrebbe essere applicabile. Il gruppo 3 il perché dovrebbe applicabile.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4664700>

CASO 2

Un certo numero di cittadini di paesi terzi che avevano chiesto asilo nel Regno Unito o in Irlanda, mentre in precedenza erano transitati attraverso la Grecia, hanno contestato il loro rinvio in Grecia, Stato membro normalmente responsabile dell'esame delle loro domande di asilo, a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 8 («regolamento Dublino II»).

Essi sostenevano che tale rinvio avrebbe violato i loro diritti fondamentali o che le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo in Grecia sono inadeguate e che lo Stato membro nel cui territorio si trovavano all'epoca era tenuto ad esercitare il proprio potere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, di accettare la responsabilità dell'esame e della decisione delle loro domande di asilo.



Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

ERA

11.02.2021

Caso di studio

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II conferisce agli Stati membri un potere discrezionale che costituisce parte integrante del sistema comune europeo di asilo previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sviluppato dal legislatore dell'Unione.

I gruppi 1 e 3 argomentano il motivo per cui non dovrebbe essere applicabile. Il gruppo 2 il motivo per cui dovrebbe essere applicabile.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4664888>

CASO 3

A ha chiesto, dinanzi ad un giudice nazionale, l'esecuzione della conciliazione che aveva concluso con la società convenuta che lo aveva licenziato. Tale accordo affermava in particolare che, ai fini del raggiungimento di un accordo, la società convenuta ha riconosciuto che il licenziamento era ingiusto e si è impegnata a versare un indennizzo al ricorrente. Tuttavia, la società convenuta era soggetta a un piano di risanamento.

Sebbene il giudice di rinvio avesse ordinato l'esecuzione dell'accordo di conciliazione, la sua esecuzione era stata immediatamente rinviata in quanto la società convenuta era soggetta a un piano di risanamento e non risultavano attivi pignorabili in relazione al piano menzionato. Con una seconda ordinanza, il giudice di rinvio respingeva il ricorso proposto dal ricorrente per la modifica della prima ordinanza, in quanto la prima ordinanza permaneva in vigore in mancanza di un atto conclusivo del piano di risanamento. Dinanzi al giudice di rinvio, il ricorrente, che intendeva presentare ricorso, ha contestato la richiesta di fornire una documentazione attestante l'avvenuto pagamento del diritto previsto dalla legislazione nazionale per l'autorizzazione a proporre ricorso di appello.

L'articolo 47 della Carta è applicabile, dato che la normativa nazionale impone al lavoratore subordinato il pagamento di un tributo per poter proporre un appello nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata affinché si dichiarino in giudizio lo stato d'insolvenza del datore di lavoro e poter quindi avere accesso alle prestazioni dell'ente di garanzia competente, conformemente alla direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro?

Il gruppo 1 sostiene il motivo per cui non dovrebbe essere applicabile. I gruppi 2 e 3 perché dovrebbe esserlo.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=fogasa&docid=149921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4665097#ctx1>

CASO 4



Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

ERA

11.02.2021

Caso di studio

Delle slot-machine, che operavano senza autorizzazione e quindi presumibilmente utilizzate per organizzare giochi d'azzardo vietati, sono state provvisoriamente sequestrate a seguito di controlli effettuati in vari luoghi in Austria. Tali slot-machine erano infatti utilizzate pur essendo sprovviste dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge federale austriaca sui giochi d'azzardo.

I proprietari delle macchine da gioco sostengono che il sequestro è contrario alla libertà di fornire servizi garantiti dall'articolo 56 del TFUE e dagli articoli da 15 - 17, 47 e 50 della Carta.

Il settore dei giochi d'azzardo non è armonizzato.

A voi scommettere!

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151521&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4665308>